

Art. 19

Disposizioni per l'attuazione della Misura 5 - Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di sport e inclusione sociale

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale» **((,))** del PNRR, per gli interventi relativi all'impiantistica sportiva finanziati in tutto o in parte con **((fondi del PNRR))**, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri può autorizzare i soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta nell'ambito del medesimo intervento nel quale sono stati registrati, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi. Per gli interventi che abbiano avuto accesso alle risorse del Fondo per l'avvio **((di opere indifferibili,))** di cui all'[articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2022, n. 91](#), si applica la disciplina di cui al comma 7-bis, lettera e), del medesimo [articolo 26](#) e di cui all'[articolo 1, comma 377, lettera g\), della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#).
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di governo competente in materia di sport, è autorizzato a riprogrammare le risorse afferenti alla misura del PNRR di cui al comma 1 e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei Comuni delle isole minori marine, ovvero per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica **((, destinati alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali))**, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.